

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 892**

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

28/04/2024 - 05:53

# Indice

1. DDL S. 892 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 892 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	5
1.3.1. Sedute .....	6
1.3.2. Resoconti sommari .....	7
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	8
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/11/2023 .....	9

## **1. DDL S. 892 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 892

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 892**

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2023

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria Onorevoli Senatori. - L'articolo 77 della Costituzione autorizza il Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza, ad adottare provvedimenti provvisori con forza di legge immediatamente efficaci, che devono essere convertiti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione per non perdere efficacia sin dall'inizio.

Se da una parte risulta indispensabile la previsione che il Governo possa intervenire tempestivamente in situazioni urgenti con provvedimenti legislativi emergenziali, dall'altra parte il termine perentorio di sessanta giorni in cui il Parlamento può apportare le opportune modifiche al decreto risulta eccessivamente stringente. Questa tempistica ha infatti prodotto più volte, nel corso degli anni, il risultato di depotenziare il ruolo del Parlamento portandolo ad esaminare il decreto in una sola delle due Camere per avere certezza del rispetto dei termini di approvazione.

Il presente disegno di legge prevede quindi una modifica costituzionale all'articolo 77, estendendo il termine temporale per la conversione del decreto-legge da parte delle Camere da sessanta a novanta giorni e, al fine di consentire un esame approfondito in entrambi i rami del Parlamento, prevede che l'esame nella Camera in cui è stato presentato non superi i sessanta giorni.

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 77 della Costituzione, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: « I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione e se la votazione finale nella Camera in cui sono stati presentati avviene oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione stessa ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

**141<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** avverte di avere inviato, nella giornata di ieri, una lettera al Presidente del Senato per chiedere - in via del tutto eccezionale ed in deroga alla pronuncia della Giunta per il Regolamento dello scorso 31 ottobre - di autorizzare la partecipazione anche da remoto dei Senatori, limitatamente alle audizioni funzionali all'esame dei disegni di legge costituzionali che si dovessero svolgere, nella sola sede informale dell'Ufficio di Presidenza, nella giornata del lunedì, tradizionalmente dedicata all'attività dei parlamentari sul territorio.

Fa quindi presente che la Giunta per il Regolamento, riunitasi in data odierna, ha accordato tale possibilità, con i vincoli e le limitazioni sopra indicate.

Fornisce poi informazioni sullo svolgimento delle audizioni della prossima settimana aventi ad oggetto i disegni di legge 935 e 830 sull'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, specificando che queste avranno inizio alle ore 15 di lunedì 4 dicembre, per poi proseguire nei giorni successivi, fino alla mattina di giovedì 7 dicembre.

La Commissione prende atto.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), nell'esprimere apprezzamento per lo svolgimento ampio e disteso delle audizioni finora garantito dal Presidente, sottolinea che, nella Conferenza dei Capigruppo di oggi, non era emerso un avviso unanime sulla proposta di consentire, sia pure con le limitazioni sopra indicate, la partecipazione anche da remoto dei Senatori alle audizioni in sede informale su disegni di legge costituzionali. Per questa ragione, il Presidente del Senato ha disposto la convocazione della Giunta per il Regolamento, nella quale si è poi convenuto di acconsentire alla richiesta avanzata dal Presidente Balboni, con l'indicazione di contenere le audizioni entro un numero e una fascia oraria ragionevole. Nel presupposto di conformarsi a tale indicazione di *self restraint*, il Gruppo PD, da lui rappresentato in Giunta insieme al senatore Parrini, si è espresso favorevolmente.

Pertanto, auspica che si prosegua nello svolgimento delle audizioni senza una compressione temporale e senza termini stringenti entro i quali concluderle.

Il **PRESIDENTE** fornisce rassicurazioni sul fatto che i tempi di svolgimento delle audizioni saranno stabiliti esclusivamente in base a un criterio di razionalizzazione dei lavori e di economia procedimentale, metodo peraltro sempre seguito anche in precedenza.

*IN SEDE REFERENTE*

**(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111**

**della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati**  
**(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

**(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

**(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 427, 731 e 888, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 891, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 891, d'iniziativa del senatore De Cristofaro, che si compone di un unico articolo e introduce, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, un nuovo comma volto a prevedere che la legge garantisca i diritti e le facoltà delle vittime di reato.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello dei disegni di legge nn. 427, 731 e 888, già all'esame di questa Commissione, propone che esso sia trattato congiuntamente.

Ritiene altresì che sarebbe preferibile adottare come testo base il disegno di legge costituzionale n. 427, a prima firma del senatore Iannone, la cui formulazione appare più completa.

La Commissione conviene sul congiungimento del disegno di legge costituzionale n. 891 proposto dal relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che sarebbe preferibile modificare la formulazione prevista dal disegno di legge costituzionale n. 427, inserendo il riferimento alla legge all'inizio dell'enunciato normativo, allo scopo di sottolineare che la finalità dello strumento legislativo consiste, per l'appunto, nella tutela delle vittime del reato e delle persone danneggiate dal reato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che, in linea con i canoni linguistici utilizzati nella Carta costituzionale, si dovrebbe fare riferimento all'ordinamento giuridico italiano, in luogo della legge.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene convincente la distinzione, operata dal disegno di legge costituzionale n. 427, tra vittime del reato e persone danneggiate dal reato.

Propone quindi di dare mandato al relatore di avviare interlocuzioni informali con i proponenti dei disegni di legge costituzionale in titolo, ed eventualmente con i Rappresentanti in Commissione dei Gruppi che non hanno presentato una loro proposta, per predisporre un testo unificato, da adottare come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge**

**(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 574, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 892 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, dà conto del disegno di legge costituzionale n. 892, d'iniziativa del senatore Tosato, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

In particolare, il disegno di legge predetto estende da sessanta a novanta giorni il termine temporale per la conversione dei decreti-legge da parte delle Camere e, al fine di consentire un esame approfondito in entrambi i rami del Parlamento, prevede che l'esame nel ramo del Parlamento in cui il disegno di legge di conversione è stato presentato in prima lettura non superi i sessanta giorni.

Stante l'analogia di contenuto, propone che il testo sia esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 574, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, venerdì 1° dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.